

Rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale

Nozione (art. 1742 c.c.)

Il contratto di agenzia ha per oggetto l'incarico che una parte, *l'agente*, assume stabilmente e professionalmente, al fine di promuovere verso retribuzione per conto di un'altra parte, *il preponente*, la conclusione di contratti in una determinata zona e con un vincolo (anche derogabile) di reciproca esclusiva. Qualora all'agente venga affidato l'incarico di concludere direttamente l'affare, in nome e nell'interesse del preponente, e non solo di promuoverlo, si parla di *agente con rappresentanza*.

Elementi caratterizzanti

- natura sostanzialmente imprenditoriale;
- autonomia organizzativa, pur nell'osservanza delle istruzioni impartite dal preponente;
- professionalità dell'agente, iscritto al rispettivo ruolo previsto dalla legge (art. 5, L. 204/85) istituito presso ciascuna Camera di Commercio;
- stabilità dell'incarico
- personalità della prestazione
- assegnazione di una zona determinata;
- diritto di esclusiva, salvo patto contrario;
- partecipazione al rischio del preponente in relazione agli affari promossi;

Aspetti contrattuali (art. 1742 c.c., D.Lgs. n. 65/99)

- oggetto dell'attività;
- nessun vincolo di subordinazione o di dipendenza;
- luogo di svolgimento dell'attività (zona): ambito territoriale in cui l'agente opera;
- natura strettamente personale dell'incarico;
- misura dei compensi provvigionali: a percentuale costante, a percentuale costante e premio, a percentuale crescente, a percentuale decrescente, a sovrapprezzo, importo fisso (periodico) e integrazione percentuale;
- durata del rapporto : di norma a tempo indeterminato (eventuale clausola di preavviso):
- forma scritta ad probationem;
- clausole complementari :
 - patto di prova;
 - eventuale obbligo di garanzia, limitato alla provvigione spettante e contrattato di volta in volta, per singoli affari non andati a buon fine (lo star del credere è stato abolito con il nuovo comma 2, art. 1746 c.c.; art. 28, L. 526/99);
 - patto di non concorrenza;
 - diritto di esclusiva;
 - *riscossione* : possibilità di incassare per conto del preponente le somme dovute dai clienti o di concedere sconti e dilazioni di pagamento;
- contratto redatto per atto pubblico o scrittura priva autenticata (o qualora preveda clausole penali): registrazione presso l'Ufficio del registro con pagamento di imposta di bollo di L. 20.000 per ogni foglio (4 pagine) ed imposta di registro (L. 250.000 + 0,50% per eventuale previsione di garanzie a favore di terzi o caparre confirmatorie;
- contratto redatto in forma di corrispondenza : nessun obbligo di registrazione e pagamento dell'imposta di bollo e di registro;

Scheda "Rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale"



Diritti ed obblighi

- obblighi reciproci di informazione (artt. 1746-1748 c.c.);
- obblighi reciproci di lealtà e buona fede (artt. 1748-1749 c.c.);
- diritto alla provvigione (artt. 1748-1749 c.c.); consegna dell'estratto conto delle provvigioni dovute entro il mese successivo al trimestre in cui sono maturate;

Aspetti contributivi e previdenziali

INPS (L. 613/66)

Posizione assicurativa Ivs - **gestione speciale commercianti** - aperta d'ufficio dalla Camera di Commercio al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese effettuata dal rappresentante di commercio che intende iniziare l'attività imprenditoriale.

Reddito imponibile : reddito d'impresa dichiarato ai fini Irpef al quale vengono applicate le apposite aliquote previste per la gestione speciale commercianti.

Modalità e termini di versamento:

- contributo fisso minimo: mediante modello F24, inviato dall'INPS, entro le date del 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre e 16 febbraio di ciascun anno;
- contributi sul reddito eccedente il minimale : versati alle stesse scadenze previste per il pagamento del saldo e degli acconti Irpef;

ENASARCO (L. 12/73)

Iscrizione: i committenti sono obbligati ad iscrivere l'agente all'Ente compilando ed inviando allo stesso, entro *30 gg.* dall'inizio del rapporto, gli appositi moduli (mod. *500Penta* per agenti che svolgono attività individualmente, *510Penta* per coloro che operano in società).

Contribuzione: 11,5 % calcolato su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute, anche se non ancora effettivamente pagate, all'agente in dipendenza del rapporto (nel rispetto del minimale e massimale previsto).

Ripartizione:

agente	contribuzione		
	totale	a carico committente	a carico agente
individuale	11,5 %	5,75 %	5,75 %
società di persone	7,75 %	2 %	5,75 %
società di capitali	2 %	2 %	/

Versamento: i contributi dovuti devono essere versati dal committente mediante gli appositi bollettini di c/c precodificati inviati dall'Enasarco, entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza del trimestre (20 maggio, 20 agosto, 20 novembre, 20 febbraio).

Pensione di vecchiaia: 65 anni (uomini) / 60 anni (donne), 20 anni di anzianità contributiva.



Aspetti fiscali

Irpef

provvigioni

- natura del reddito percepito dall'agente (art. 51, TUIR): reddito d'impresa;
- **base imponibile**: **50%** dell'ammontare delle provvigioni percepite (**20%** se i percipienti dichiarano di avvalersi in via continuativa dell'opera di dipendenti o terzi);
- ritenuta d'acconto (art. 25-bis, DPR 600/73): 18,5%, versata mediante il modello di versamento unificato F24 (codice 1038) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso;
- certificazione delle ritenute: su richiesta dell'agente, il committente deve rilasciare, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, la certificazione relativa alle provvigioni erogate ed alle ritenute applicate (non è obbligatoria l'indicazione dei contributi versati all'Enasarco);
- principio di competenza (D.Lgs. 65/99): è definito un preciso intervallo temporale, il debito della ditta mandante nei confronti dell'agente per la rispettiva provvigione si manifesta (termine iniziale) nel momento in cui il preponente ha eseguito (o avrebbe dovuto eseguire) la prestazione, come da contratto concluso con il terzo (fatturazione e consegna della merce da parte della ditta mandante), e diviene certo (termine finale), al più tardi e inderogabilmente, dal momento in cui il terzo ha eseguito (o avrebbe dovuto eseguire) la prestazione (pagamento del corrispettivo).
- rilevanza fiscale delle provvigioni: periodo in cui il diritto alla provvigione assume il requisito della certezza e la prestazione è determinabile nel suo ammontare (oggettivamente determinabile), di norma:
 - ditta mandante (committente): esercizio in cui sono contabilizzati i ricavi procacciati dagli agenti;
 - agente : esercizio nel quale ha avuto regolare esecuzione il contratto tra il committente ed il cliente (salvo diversa pattuizione contrattuale);
- autovetture (art. 121-bis, TUIR): deduzione, indipendentemente dalla cilindrata dell'autovettura e dalla forma giuridica adottata, in misura pari all'80 % di: quote di ammortamento e canoni di leasing (max L. 50.000.000); costi di locazione e di noleggio (max L. 7.000.000); spese di impiego, manutenzione, riparazione, custodia, immatricolazione, bollo ed assicurazione;

indennità suppletiva di clientela

- natura: sorge in caso di scioglimento anticipato del contratto a tempo indeterminato, per fatto non imputabile all'agente, ed è commisurata all'ammontare globale delle provvigioni liquidate nel corso di validità del contratto;
- competenza: esercizio nel quale viene pagata;
- accantonamento: non consentito (Ris. Min. Fin. n. 9/129 del 21/07/1980), anche se in dottrina vi sono tesi contrastanti;

indennità di cessazione del rapporto di agenzia

- agente mandatario persona fisica: tassazione separata al momento della percezione della stessa (imponibile secondo competenza annua ai fini Irap);
- agente imprenditore societario componente del reddito della società imputato per competenza in relazione alla quota maturata in ciascun esercizio;
- società mandante: accantonamento della quota maturata nell'esercizio, deducibile sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini Irap;

Scheda "Rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale"



autovetture (art. 121-bis, TUIR)

deduzione, indipendentemente dalla cilindrata dell'autovettura e dalla forma giuridica adottata, in misura pari all'80 % di :

- quote di ammortamento e canoni di leasing (max L. 50.000.000);
- costi di locazione e di noleggio (max L. 7.000.000);
- spese di impiego, manutenzione, riparazione, custodia, immatricolazione, bollo ed assicurazione:

IVA

- *iscrizione all'ufficio Iva*: entro *30 giorni* dall'inizio dell'attività, domanda redatta su apposito modello (AA/9/6 per le persone fisiche, AA/7/6 per gli altri soggetti); successivamente, vidimazione dei registri obbligatori sui quali annotare le fatture d'acquisto e quelle emesse;
- emissione fattura (aliquota ordinaria 20%): al più tardi, all'atto dell'incasso (pagamento)
 delle provvigioni stesse, salva la facoltà di emettere la fattura anticipatamente; in
 mancanza di fatturazione entro 4 mesi dal pagamento della somma, emissione di
 autofattura da parte del mandante;
- **base imponibile**: ammontare delle provvigioni percepite e delle somme introitate ad altro titolo, comprese le somme eventualmente erogate a titolo di rimborso dalla ditta mandante;
- operazioni "non imponibili" (art. 9, DPR 633/72): servizi di intermediazione relativi a beni in importazione, esportazione o transito e trasporti internazionali di persone o beni, anche mediante noleggi e locazioni di navi, aeromobili, autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers e carrelli;
- operazioni "esenti" (art. 10, n. 9, DPR 633/72): operazioni bancarie, finanziarie, assicurative, concernenti immobili abitativi, relative all'oro e alle valute estere effettuate in relazione a rapporti in cui siano parti la Banca d'Italia, l'Ufficio Italiano Cambi o le banche agenti, ecc...;
- operazioni "escluse" (art. 15, DPR 633/72): somme rimborsate in quanto riguardanti anticipazioni effettuate dall'agente per acquisti per nome e per conto del mandante, purché regolarmente documentate; indennità ed altre somme collegate alla cessazione del rapporto di lavoro che abbiano la funzione di indennità o risarcimento; interessi moratori e di penalità per ritardi o altre irregolarità nell'adempimento degli obblighi previsti dalla ditta committente;
- dichiarazione Iva periodica e annuale : comuni adempimenti;
- versamento: entro il giorno 16 del mese successivo a quello di liquidazione; i semplificati
 in via trimestrale con maggiorazione dell'1,5% a titolo d'interessi, mentre, i contribuenti
 minimi in via trimestrale calcolando l'imposta in modo forfetario (73% delle provvigioni
 fatturate);
- acconto: entro il 27 dicembre di ogni anno, 88% del debito realizzato nel periodo;
- autovetture: detraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di ciclomotori, motocicli, autovetture
 ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lett. a) e c), del D.Lgs. 285/1992, oltre alle spese di
 impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative agli stessi;

IRAP

- agenti e rappresentanti : producendo reddito d'impresa rientrano nell'ambito di applicazione di tale imposta;
- **committenti**: le spese sostenute per rapporti di agenzia vengono contabilizzate nelle spese per servizi (voce B7 Conto Economico) e risultano pertanto deducibili ai fini Irap;